

**COMUNE DI CANOSA SANNITA
PROVINCIA DI CHIETI**

UFFICIO DI SEGRETERIA

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.1999

SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni preliminari e generali

- 1 Oggetto del regolamento.
- 2 Luogo delle adunanze consiliari.
- 3 Funzioni rappresentative.
- 4 Presidenza.
- 5 Compiti e poteri del presidente.

CAPO II

Gruppi consiliari

Commissioni consiliari

Rappresentanti del Comune

- 6 Costituzione dei gruppi consiliari.
- 7 Conferenze dei capigruppo.
- 8 Commissioni consiliari.
- 9 Costituzione di commissioni speciali.
- 10 Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

CAPO III

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali

- 11 Diritti dei consiglieri.
- 12 Mozioni.
- 13 Interpellanze.
- 14 Interrogazioni.
- 15 Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

CAPO IV

Convocazione del Consiglio – Ordine del giorno

- 16 Convocazione del consiglio comunale.
- 17 Distinzione delle sedute – Definizioni.
- 18 Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.
- 19 Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini.
- 20 Ordine del giorno.
- 21 Deposito degli atti per la consultazione.
- 22 Registrazione audiovisive delle adunanze.

CAPO V
Presidenza e segreteria della seduta

- 23 Disciplina delle sedute.
- 24 Persone ammesse nella sala delle sedute – Comportamento del pubblico.
- 25 Segreteria della seduta.
- 26 Scrutatori – Nomina – Funzioni.

CAPO VI
Delle sedute del Consiglio

- 27 Dei posti e degli interventi
- 28 Ordine dei lavori – Sedute deserte.
- 29 Inizio dei lavori.
- 30 Comportamento dei consiglieri.
- 31 Esercizio del mandato elettivo – Decadenza.
- 32 Fatto personale.
- 33 Pregiudiziali.
- 34 Partecipazione dell'assessore non consigliere.
- 35 Sedute aperte.
- 36 Chiusura della discussione.
- 37 Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

CAPO VII
Delle votazioni

- 38 Sistemi di votazione.
- 39 Ordine della discussione e della votazione.
- 40 Annullamento e rinnovazione della votazione.
- 41 Interventi nel corso della votazione.
- 42 Mozioni d'ordine.
- 43 Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
- 44 Dichiarazioni di voto.
- 45 Computo della maggioranza.

CAPO VIII
Dei verbali delle sedute

- 46 Verbale delle sedute – Contenuto e firma.
- 47 Approvazione del verbale della precedente seduta.
- 48 Comunicazione delle decisioni del consiglio.

CAPO IX
Disposizioni finali

- 49 Interpretazione del regolamento.
- 50 Pubblicità del regolamento.
- 51 Diffusione del presente regolamento.
- 52 Entrata in vigore.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare il rispetto della legge 3 agosto 1999, n. 265 – art. 11 - e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto degli artt. 5 e 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nel testo in vigore.

Art. 2
Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel Palazzo Comunale – Via Vittorio Emanuele, n. 32.
2. Il Sindaco quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone informazione alla cittadinanza mediante avvisi pubblici.
3. Il luogo di riunione non può essere fissato fuori del territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposti la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea così come prescrive l'art. 2 – comma 1 – della legge 5 febbraio 1998, n. 22 - T.V..

Art. 3
Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita, con provvedimento della Giunta, una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
2. La delegazione viene costituita dal Sindaco quale presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 4
Presidenza

1. La presidenza delle sedute del Consiglio Comunale è assunta dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Consigliere Anziano e così via in ordine di anzianità per cifra individuale secondo la previsione statutaria.

Art. 5
Compiti e poteri del Presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. A tal fine può proporre previa acquisizione dei pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90, la stipula di apposita polizza assicurativa contro i rischi conseguenti l'espletamento del mandato da parte degli amministratori (secondo quanto consentito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265).
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea, modera la discussione degli argomenti portati all'ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 6
Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri, eletti nella medesima lista, formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco quale presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi, devono comunicare, per iscritto, al Segretario comunale, il nome del proprio capigruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo, ad ogni effetto, per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, per la minoranza il candidato sindaco non eletto e, in caso di dimissioni dello stesso, il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista risultata di minoranza.

Art. 7
Conferenze dei capigruppo

1. Quando occorra programmare quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio comunale per casi non previsti dal presente regolamento, il Sindaco-presidente può convocare la conferenza dei capigruppo che esplica funzione consultiva del Sindaco. Delle riunioni delle conferenze viene redatto, a cura di uno dei partecipanti presenti, in assenza del Segretario comunale, apposito verbale da trasmettere al Sindaco per i successivi consequenziali provvedimenti.

Art. 8
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti e per casi particolari, commissioni consiliari consultive di studio o di inchiesta o di controllo o di garanzia.
2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

Art. 9
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Nelle suddette commissioni speciali deve essere rappresentata la Minoranza.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti i provvedimenti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal Sindaco-presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del proprio presidente.
7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 10

Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 36, commi 5 e 5-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 32, comma 2, lett. n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'art. 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11

Diritti dei Consiglieri – Servizi, attrezzature e risorse finanziarie

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Tali proposte vanno presentate all'Ufficio di Segreteria entro il tempo utile per la loro istruttoria ed il loro deposito tra gli atti a visione del Consiglio Comunale per la seduta consiliare.
2. Al fine di garantire la presentazione di proposte corredate dai prescritti pareri è assicurato ai Consiglieri anche di Minoranza l'accesso nell'ufficio del Segretario Comunale, secondo giorni ed ore prestabiliti, il quale è tenuto ad attivare personale ed attrezzature comunali idonei per la formulazione dei suddetti pareri entro giorni 7 dalla richiesta del Consigliere. Inoltre, per garantire ai Consiglieri l'ottenimento di tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, l'ufficio del Segretario Comunale rimane competente a ricevere le suddette richieste che dovranno essere stese per iscritto ed è tenuto a fornirle, previo e su conforme relazione del Responsabile del Servizio o dell'Ufficio competente, entro giorni 10 dalla richiesta, prorogabili una sola volta, su motivata relazione dello stesso con provvedimento del Sindaco quale presidente del Consiglio Comunale. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto su tutto quanto verrà a conoscenza durante l'attività sopra descritta nei casi determinati dalla legge e contravvenendovi sarà perseguibile come per legge.
3. Per assicurare le risorse finanziarie con cui fronteggiare le spese per il funzionamento del Consiglio Comunale quali: gettoni di presenza, consegna avvisi convocazioni, assistenza e servizio di Polizia alle sedute e relative spese di gestione, prediposizione e deposito proposte, rilascio copie gratuite ed informazioni ai Consiglieri, viene previsto apposito stanziamento su idoneo intervento del bilancio comunale di ciascun esercizio finanziario a cura del Responsabile del Servizio Finanziario Comunale.
4. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del comune.
5. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 12

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere l'attività

dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune ed indirizzata al Sindaco, a pena di non accoglibilità e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.
3. Il Consigliere presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 5 minuti ed ha 2 minuti per la replica.

Art. 13 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo e di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 14 Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni solo scritte al Sindaco o agli Assessori per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla all'ufficio protocollo per iscritto indirizzandola al Sindaco indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio di segreteria comunale provveda entro il termine di cui al regolamento sul procedimento comunale dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga scritta all'ordine del giorno della prima seduta valida del Consiglio; se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego a mezzo di messo comunale.
5. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione entro il tempo massimo di 5 minuti;

- b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere entro il tempo massimo di 5 minuti;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto entro il tempo massimo di 30 secondi;
- d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 15

Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. La discussione congiunta è consentita su decisione del Presidente per questioni o oggetti identici ed i tempi massimi di intervento sono contenuti nei 5 minuti di cui sopra.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

Art. 16 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Fatta salva la procedura fissata dalla Legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - il luogo, il giorno e l'ora della seduta in prima convocazione;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato, il luogo, i giorni (almeno 2) e gli orari in cui le proposte di deliberazioni poste all'ordine del giorno sono visionabili da parte dei consiglieri comunali (art. 31, comma 7 ter – legge n. 142/90).
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà consegnato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 17 Distinzione delle sedute – Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – straordinarie urgenti – di prima convocazione – di seconda convocazione – pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie – sedute straordinarie:** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: approvazione del bilancio preventivo ed approvazione del conto consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Consiglio Comunale, con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, può in tal caso chiedere che la trattazione sia rinviata al giorno seguente, stesso orario e stessa sede. Il deposito delle proposte per la consultazione va effettuato in via eccezionale nello stesso giorno fissato per la seduta, negli orari indicati nell'avviso di convocazione.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** Nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno n. 7 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di 24 ore e non oltre giorni 10 da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 18

Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in Consiglio, debitamente istruite e corredate a norma di legge, possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente con provvedimento motivato da comunicare a mezzo di messo comunale al consigliere proponente.
2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva seduta, osservati i termini di legge. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

Art. 19

Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini

1. L'avviso di convocazione di seduta consiliare deve essere consegnato a mezzo di un messo comunale, al domicilio dichiarato dai Consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie almeno cinque giorni interi e liberi prima della data fissata per la seduta;

- b) per le convocazioni straordinarie almeno tre giorni interi e liberi prima della data fissata per la seduta. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la seduta. Il giorno di consegna dell'avviso non viene computato.
2. Tutti i Consiglieri Comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio o ad indicare un domiciliatario nel territorio di questo Comune ed a comunicarlo all'ufficio di Segreteria Comunale entro giorni 10 dalla convalida o dall'entrata in vigore dello Statuto o del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale o degli Organi del Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno comunicati tutti gli avvisi e gli atti relativi alla detta carica.
 3. In caso di omissione al predetto adempimento, gli avvisi e le comunicazioni di cui sopra saranno affissi all'Albo Pretorio del Comune di elezione sempre nel rispetto dei termini di cui al precedente comma 1.
 4. L'eventuale omissione o irregolarità della consegna dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza del consigliere medesimo.
 5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e nei luoghi di pubbliche affissioni ed è inviato:
 - al revisore dei conti;
 - ai responsabili dei servizi qualora gli stessi debbano assistere la seduta per eventuali chiarimenti ai consiglieri. In tal caso ai medesimi sarà documentato a tutti gli effetti il servizio prestato oltre il proprio orario di servizio.

Art. 20

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi, il cui ordine può essere modificato o invertito nel corso della seduta per obiettive ragioni di opportunità.

Art. 21

Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno di sedute non urgenti, istruite e completate dai pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione delle proposte che costituiscono atti di indirizzo, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi precedenti quello fissato per la seduta, tranne i termini più lunghi eventualmente previsti da leggi e regolamenti specifici.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 22

Registrazioni audiovisive

1. E' facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo per migliorare, ove occorresse, la verbalizzazione.

CAPO V
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 23
Disciplina delle sedute

1. Le sedute sono valide, se non sia richiesto un quorum funzionale specifico indicato nella norma speciale, quando intervengano, in prima convocazione, 7 Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza contare in tale numero il Sindaco, ed in seconda convocazione quando intervengano almeno 4 dei Consiglieri assegnati, senza contare in tale numero il Sindaco.
2. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente a mezzo di un Agente di P.M. o in caso eccezionale di un dipendente con qualifica non inferiore alla A3 per il servizio di assistenza alla seduta.
3. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
4. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
5. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
6. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
7. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal Consigliere Anziano.

Art. 24
Persone ammesse nella sala delle sedute – Comportamento del pubblico

1. Poiché, di massima, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste nella parte ad esso riservata ed il servizio di Polizia della seduta ne cura l'osservanza.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli Impiegati, alla Polizia Municipale ed agli Inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 25 **Segreteria della seduta**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede a norma di Statuto o di Regolamento.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario Comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato dal Presidente.

Art. 26 **Scrutatori – Nomina – Funzioni**

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori – ricognitori di voti – con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La Minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 27 Dei posti e degli interventi

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentiti i capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi anche solamente alzando una mano, solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente il consigliere può iniziare a parlare.

Art. 28 Ordine dei lavori – Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio iniziano dopo che è stata accertata la presenza del numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario Comunale il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziativa validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta ovvero invertire l'ordine del giorno per passare ad un argomento per il quale sia presente il quorum valido.

Art. 29 Inizio lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, si passa alla trattazione degli argomenti nell'ordine in cui sono stati inseriti nell'ordine del giorno.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 30
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che il Consigliere tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione, ricorrendo anche al Servizio di Polizia della seduta. Se il Consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese ed maggioranza dei presenti. A seguito del voto del consiglio il consigliere indisciplinato sarà condotto, su ordine del Sindaco, fuori dall'aula dal servizio di Polizia della seduta, se dovesse insistere nel suo comportamento.

Art. 31
Esercizio del mandato elettivo – Decadenza

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di giustificare le proprie assenze dalle sedute con giustificazioni scritte, motivate e documentate ove occorra, indirizzate al Sindaco e trasmesse all'ufficio di Segreteria Comunale.
3. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia documentata, servizio militare, seri motivi di famiglia documentati.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute di un anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio corredata dalle eventuali giustificazioni prodotte; il Consiglio Comunale decide a maggioranza di voti dei presenti. Copia della deliberazione è consegnata all'interessato entro 10 giorni successivi alla adozione della deliberazione.

Art. 32
Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 33

Pregiudiziali

1. La questione pregiudiziale si ha quanto viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta di deliberazione, proponendone il ritiro.

Art. 34

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli consegnato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 35

Sedute aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco-Presidente indice sedute consiliari aperte.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali sedute può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni, ma solo approvati ordini del giorno.

Art. 36
Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione e dispone che si passi alla votazione.

Art. 37
Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. La trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può protrarsi oltre la mezzanotte qualora l'avviso di convocazione contenga la previsione della continuazione di seduta fino ad esaurimento dell'ordine del giorno.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
3. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
4. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva seduta, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
5. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere consegnato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la seduta che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art. 38 Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano e con controprova in caso di dubbio.
2. Le deliberazioni concernenti qualità soggettive di persone debbono essere prese a mezzo di schede. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivano.

Art. 39 Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento inizia, dopo la illustrazione fatta dal relatore, e ogni intervento non può superare i 3 minuti. Si passa subito dopo alla votazione su disposizione del presidente.
2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione per decisione dello stesso presidente.

Art. 40 Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, su iniziativa del segretario comunale e valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

Art. 41 Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta.

Art. 42 Mozioni d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale rivolto al Presidente circa l'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione ed a maggioranza dei presenti.

Art. 43

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

Art. 44

Dichiarazione di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie; in tal caso deve presentarle per iscritto al presidente.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere il minuto.

Art. 45

Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente, I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con votazione segreta si contano, per determinare il numero dei votanti, sia le schede nulle sia le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 46

Verbale delle sedute – Contenuto e firma

1. Il processo verbale deve contenere i punti principali delle discussioni, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non devono inserirsi nel verbale le dichiarazioni ingiuriose o di protesta contro leggi e provvedimenti adottati.
5. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare il suo voto e le sue motivazioni. A tal fine è possibile ogni rettifica anche in sede di approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
6. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 47

Approvazione del verbale della precedente seduta

1. Il Presidente fa dare lettura dei processi verbali della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letti i verbali depositati a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, giacchè questi hanno potuto prenderne visione e fare le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, in una seduta successiva.

Art. 48
Comunicazione delle decisioni del consiglio

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici e/o dei servizi contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso ed una copia conforme della deliberazione adottata.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale che dovrà decidere circa l'interpretazione autentica, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento del quorum di voti, la proposta verrà ripresentata in successiva seduta consiliare.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante la seduta, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritte al presidente nella stessa seduta. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere, a maggioranza di voti e con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità, le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento e particolarmente per elezione, dimissioni e surrogazioni del consigliere, si applica la legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo in vigore.

Art. 50 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, nell'apposito sportello di Relazioni con il Pubblico - piano terra del Palazzo Comunale - perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, durante le sedute.

Art. 51
Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri Comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i Consiglieri Comunali in carica.

Art. 52
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____
con atto n. _____;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal _____
al _____;
- E' divenuto esecutivo il _____ (undicesimo giorno dalla sua pubblicazione
all'Albo Pretorio);
- E' entrato in vigore il _____ e ne è stata data informazione mediante
affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi consueti di apposito avviso pubblico relativo alla
sua approvazione.

Data _____

Il Segretario Comunale
